



COMUNE DI MONTESANO SALENTINO

Provincia di Lecce

Regolamento della «Consulta Giovanile Comunale»

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DELLA CONSULTA

È istituita la «Consulta Giovanile Comunale», quale organismo permanente avente la funzione di promuovere la partecipazione giovanile alla vita amministrativa e sociale della Comunità.

È un'Associazione libera, intenzionale, apartitica e senza scopo di lucro.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ DELLA CONSULTA

La Consulta è un organo consultivo permanente del Comune di Montesano Salentino, strumento di conoscenza della realtà della comunità giovanile e ha la finalità di:

- favorire ed elaborare progetti, programmando attività proprie (dibattiti, incontri, mostre d'arte e vari eventi);
- favorire la conoscenza delle problematiche legate al mondo giovanile e la partecipazione dei giovani all'amministrazione del Comune;
- promuovere politiche giovanili nei campi della cultura, dell'arte, dello sport, del lavoro, della valorizzazione del territorio, del senso civico e di cittadinanza europea, della difesa e della valorizzazione dell'ambiente, dell'educazione alla pace, della solidarietà e dell'integrazione interculturale, del volontariato, della promozione della salute, della prevenzione del disagio sociale e delle dipendenze;
- offrire ai giovani un canale di accesso alla vita amministrativa locale, favorendo la loro partecipazione alla vita pubblica;
- coordinare le attività ed i programmi promossi dai soggetti e dalle associazioni che agiscono sul territorio;
- raccogliere varie proposte dalle realtà sociali, culturali, religiose, economiche e politiche caratterizzanti la comunità;
- esprimere, su richiesta, pareri riguardanti i progetti sui giovani all'Amministrazione e al Consiglio Comunale e riformulare proposte agli stessi;
- intrattenere rapporti permanenti con le consulte dei comuni limitrofi, anche attraverso l'adozione di iniziative comuni.

ARTICOLO 3 – ADESIONI ALLA CONSULTA

L'adesione alla Consulta è aperta a tutti i giovani, residenti nel Comune di Montesano Salentino - o non residenti che abbiano riferimenti stabili sul territorio comunale e che partecipino alla vita sociale della Comunità,- aventi un'età compresa tra i 15 ed i 26 anni che godano dei diritti civili e politici, purché abbiano inoltrato formale richiesta di adesione.

Le istanze di iscrizione per la costituzione della Consulta devono avvenire secondo il format predisposto e devono essere consegnate presso l'ufficio protocollo comunale o inviate all'indirizzo pec:protocollo.comune.montesanosalentino@pec.rupar.puglia.it.

Le successive adesioni alla Consulta già costituita possono avvenire con continuità e sempre mediante il format predisposto da inviare all'indirizzo pec.

Tutti i nuovi iscritti saranno convocati per l'assemblea alla prima riunione utile.

Tutti gli iscritti alla Consulta risulteranno da un apposito registro.

ARTICOLO 4 – ORGANI DELLA CONSULTA

Sono organi della Consulta Giovanile Comunale:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo (esecutivo);
- Il Presidente e Vicepresidente.
- Fanno parte della Consulta Giovanile Comunale, il Sindaco o delegato, tutti gli assessori e/o consiglieri di età compresa tra i 18 e i 30 anni, il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, senza diritto di voto. Può venire loro concessa la possibilità di intervenire dalla maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 5 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo della Consulta che ha il compito di:

- proporre progetti, iniziative o semplici argomenti di discussione relativi a tematiche varie;
- proporre azioni per mettere in relazione la Consulta con altre organizzazioni, associazioni, istituzioni al fine di migliorare le condizioni di vita della gioventù;
- eleggere il Presidente e il Consiglio direttivo;
- attuare gli indirizzi e i programmi deliberati dalla stessa.

ARTICOLO 6 – CONVOCAZIONE E DIRITTO DI VOTO DELL'ASSEMBLEA

La convocazione della prima seduta è fatta dall'Assessore e/o dal Consigliere con delega alle Politiche Giovanili oppure dal Sindaco. Successivamente la convocazione periodica è fatta dal Presidente e comunicata ai membri dell'Assemblea, mediante avviso informatico, con almeno 3 giorni di anticipo.

La Consulta Giovanile Comunale può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, consiglieri, assessori, segretario o funzionari comunali.

La convocazione notificata ai membri deve contenere:

- ordine del giorno;
- data dell'assemblea;
- ora della convocazione;
- luogo della riunione.

Può inoltre indicare anche l'eventuale data prevista per una seconda convocazione.

L'assemblea deve essere convocata:

- necessariamente quando almeno 1/10 dei partecipanti ne faccia espressa richiesta.
- su richiesta del Sindaco, sentiti l'Assessore e/o Consigliere con Delega alle Politiche Giovanili.

La seduta dell'assemblea convocata in prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti, mentre in seconda convocazione è valida con la maggioranza dei presenti.

Tutte le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI ALL'ASSEMBLEA

Gli aderenti all'Assemblea hanno diritto di eleggere gli organi e di essere eletti negli stessi, purchè, in quest'ultimo caso, siano maggiorenni, residenti nel Comune di Montesano Salentino e non rivestano altre cariche elettive. A loro volta gli aderenti sono tenuti a rispettare il presente Regolamento. Gli aderenti svolgono le attività in maniera personale, spontanea e gratuita, con spirito di correttezza morale, in conformità agli scopi del presente Regolamento.

Gli aderenti hanno inoltre il diritto di essere informati circa l'operato del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Compito del Presidente sono:

- a) Convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio direttivo;
- b) Coordinare i lavori dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- c) Rappresentare l'Assemblea, ove invitato, nelle sedute del Consiglio Comunale ed in quelle della Giunta Comunale.

Spetta, inoltre, al Presidente designare, di volta in volta, tra i membri un segretario per la verbalizzazione delle sedute.

Il Presidente può decadere prima della fine del mandato su sfiducia votata dai 2/3 dei componenti dell'assemblea per gravi e persistenti motivi.

Il Presidente della Consulta deve riferire sui lavori dell'Assemblea almeno una volta l'anno, al Consiglio Comunale.

In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vicepresidente.

ARTICOLO 9 – NOMINA DEGLI ORGANI

Il Consiglio Direttivo, il Presidente e Vicepresidente vengono eletti durante la seduta di insediamento della Consulta Giovanile Comunale.

Nella prima seduta ogni membro dell'assemblea che abbia compiuto la maggiore età è candidato alla carica di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo: si procede con una prima elezione per il Presidente e successivamente con la seconda per il Consiglio Direttivo – in tale votazione il Presidente eletto non ha diritto di voto.

L'elezione ha luogo e avviene per scrutinio segreto.

Essi restano in carica per la durata del mandato dell'Amministrazione in carica.

Gli organi rieletti devono garantire la continuità del lavoro avviato dai precedenti organi.

ARTICOLO 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri (compresi Presidente e Vicepresidente).

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti (in numero di 6), fra gli aderenti dell'Assemblea che rispettino i requisiti di cui agli artt. 4 e 7 del presente Regolamento, con scrutinio segreto dall'Assemblea stessa.

L'elezione viene effettuata sulla base di una lista di singoli candidati, auspicando la rappresentatività di genere e di età. Il candidato con il maggior numero di voti rivestirà la carica di Vicepresidente.

I membri del Consiglio Direttivo che non partecipano a tre riunioni consecutive, senza giustificazione, decadranno dall'organo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, previa precedente convocazione.

ARTICOLO 11 – GRUPPI DI LAVORO

All'interno della Consulta possono costituirsi gruppi di lavoro con compito di trattare sviluppare tematiche proposte dall'Assemblea.

I gruppi di lavoro sono:

- a) Nominati dall'Assemblea;
- b) Sono composti da un numero proporzionale dei componenti dell'Assemblea;
- c) Durano in carica il tempo necessario allo sviluppo dell'iniziativa.

Non possono far parte dei gruppi di lavoro Presidente e Vicepresidente. I gruppi di lavoro relazionano all'Assemblea sull'attività svolta e a tal fine nominano un Referente.

ARTICOLO 12 – DISPONIBILITÀ DI MEZZI E SEDI

La Consulta per il raggiungimento dei suoi scopi disporrà dei mezzi e supporti necessari che l'Amministrazione Comunale, compatibilmente alla propria disponibilità fornirà previa adeguata richiesta.

L'Amministrazione Comunale assicura alla Consulta la disponibilità di locali idonei allo svolgimento dell'attività ordinaria nonché per la realizzazione d'iniziativa pubbliche promosse dalla stessa Consulta. *-Per tali motivi destinerà nel bilancio di previsione di ciascun anno un fondo-*.

La Consulta può partecipare a bandi di interesse al fine di reperire risorse per lo svolgimento delle proprie attività.

Inoltre, sul sito istituzionale del Comune verrà istituita una Bacheca, appositamente nominata, dove saranno pubblicati tutti i verbali delle sedute della Consulta e tutte le iniziative intraprese.

ARTICOLO 13 – DURATA DELLA CONSULTA

La durata in carica della Consulta è pari a quella dell'Amministrazione che l'ha nominata e decade con essa.

Il Sindaco deve promuovere le procedure per il rinnovo entro 90 giorni dal suo insediamento.

ARTICOLO 14 – RECESSO DEI COMPONENTI

La qualifica di membro della Consulta può venir meno per le seguenti cause:

- recesso volontario, da comunicarsi tramite dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo; la dichiarazione avrà effetto trascorsi quindici giorni dalla presentazione;
- cinque assenze, consecutive ed ingiustificate, alle riunioni dell'Assemblea;
- comportamento pregiudizievole per l'immagine o l'attività della Consulta.

L'esclusione dalla Consulta si attua con deliberazione a maggioranza assoluta e motivata da parte dei componenti dell'Assemblea e comunicata all'interessato in forma scritta- Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Sindaco o suo delegato.

ARTICOLO 15 – DEROGHE ALLE PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

Le sedute dell'Assemblea della Consulta sono pubbliche tranne in due casi:

- a) Quando si tratta di deliberare su questioni riguardanti persone, che comportino le espressioni di giudizi, valutazioni o apprezzamenti;
- b) Quando pur non trattandosi di questioni su persone, ritiene opportuno con deliberazione motivata discutere senza la presenza di pubblico per ragioni di moralità, delicatezza ordine pubblico, pubblico interesse.

Alle sedute in forma segreta possono assistere soltanto il Sindaco o delegato, tutti gli assessori e/o consiglieri di età compresa tra i 18 e i 30 anni, il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, oltre al personale incaricato di mansioni strettamente necessario allo svolgimento dei lavori.

L'Assemblea può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio a seduta segreta.

ARTICOLO 16 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può essere modificato con Delibera di Consiglio Comunale, il quale deve pronunciarsi obbligatoriamente in caso di proposta di modifica approvata da parte dell'Assemblea della Consulta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazioni e sostituisce tutti i singoli precedenti regolamenti in materia di consulta giovanile.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto e in particolare con leggi a riguardo, nonché allo statuto comunale.